Sarà ammesso alla classe successiva e/o all'Esame di Stato l'alunno che:

a) Abbia frequentato la classe per almeno ¾ del monte ore annuale di lezione;
b) Consegua nello scrutinio finale una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina ed un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (art. 6, comma 1, D.P.R. 22/6/2009, n. 122).
c) Per l'ammissione all'Esame di stato, nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Nel giudizio di ammissione saranno presi in considerazione anche:

a) partecipazione attiva e responsabile alle attività curriculari ed extracurriculari, a corsi di ampliamento dell'offerta formativa coerenti con l'indirizzo di studi e che permettano di acquisire crediti formativi e di realizzare significativi progressi nell'apprendimento rispetto alla situazione di partenza;
b) l'interesse mostrato e la frequenza regolare del corso di studi;
c) la correttezza del comportamento nei rapporti con i docenti e con i compagni nel rispetto delle regole della comunità scolastica.
d) la maturazione del pensiero metacognitivo e della capacità di manipolare e ristrutturare le conoscenze per accedere a nuovi saperi e risolvere problemi

In presenza di carenze, il consiglio, nel decidere il passaggio alla classe successiva, considererà il mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi in non più di TRE discipline[2] nelle quali:

- Non siano state riportate **tutte** insufficienze gravi cfr. tabella seguente

Tabella punto a		
I materia	II materia	III materia
4	4	5
5	5	4
5	5	5

- Gli obiettivi di apprendimento non siano raggiunti, ma siano raggiungibili considerando le abilità e la disponibilità all'apprendimento
- I nuclei fondamentali della disciplina devono essere ulteriormente assicurati in termini di gestione e di apprezzamento
- Ulteriori metodologie, strategie, mezzi utili agli apprendimenti garantiranno pieno superamento delle carenze riscontrate

[2] La famiglia ne sarà informata a cura del coordinatore/rice di classe tramite lettera scritta, inviata con RR, invitandola a collaborare perché l'alunno recuperi il gap impegnandosi a collaborare con la scuola che prevederà interventi di recupero e di supporto per poi programmare una prova di verifica di superamento del debito affinché si inizi il prossimo anno scolastico senza significative criticità formative.

I criteri su esposti terranno conto della peculiarità di ciascun alunno e saranno calati nel contesto della classe di appartenenza.

Lo studente è ammesso alla classe successiva e all'esame di Stato se, nonostante la presenza di alcune insufficienze, le conoscenze e le competenze acquisite globalmente, nonché le capacità critiche ed espressive e gli sforzi compiuti per colmare eventuali lacune, sono comunque risultati tali da permettergli di raggiungere una preparazione idonea a sostenere l'impegno della classe successive e l'esame di Stato.

2.2 NON AMMISSIONE

Non si ammette alla classe successiva e all'esame di Stato, l'alunno che:

a) presenti un quadro complessivo gravemente insufficiente, numero di insufficienze **pari o superiore a 3 (con votazioni riferite ai voti 3/4)**, in considerazione del fatto che le conoscenze e le competenze acquisite, nonché le capacità critiche ed espressive e gli sforzi compiuti per colmare eventuali lacune non sono risultati sufficienti a raggiungere una preparazione idonea a sostenere la classe successiva e/o l'esame di Stato

b) Un alunno presentato allo scrutinio finale con proposta di non classificazione in una disciplina accompagnata da una assenza totale in quella disciplina

c) abbia evidenziato nel corso degli studi uno scarso impegno ed una partecipazione discontinua alle attività didattiche curriculari ed extracurriculari, non producendo progressi significativi nell'apprendimento e manifestando capacità inadeguate ad organizzare il proprio lavoro in modo autonomo;

d) abbia seguito infruttuosamente oppure non abbia seguito i corsi di recupero in orario curriculare o extracurriculare, organizzati dalla scuola per colmare lacune conoscitive reiterate;

e) non abbia maturato un metodo di studio adeguato, anche a causa della frequenza non assidua, e pertanto non sia riuscito ad acquisire i contenuti disciplinari e gli obiettivi formativi fondamentali per affrontare gli esami di Stato;

sulla base dei suddetti indicatori il Cdc. valuterà l'ammissione o la non ammissione

2.3 Non ammissione in caso di voto di comportamento inferiore a 6/10

Non è ammesso alla classe successiva o all'esame di stato l'alunno che abbia conseguito un voto di comportamento inferiore a 6/10 considerato che, secondo la normativa vigente e con riferimento allo statuto delle studentesse e degli studenti, l'attribuzione di un voto di comportamento inferiore a 6/10 è legato ad un procedimento disciplinare agli atti della scuola e conclusosi con l'irrogazione di un allontanamento dalla comunità scolastica, ma considerando anche un eventuale ravvedimento successivo

2.4 Non ammissione in caso di mancata frequenza

non è ammissibile sanare assenze pregresse con certificati medici postumi.

Come da regolamento, le assenze per motivi di salute non computabili ai fini della validazione dell'anno scolastico sono esclusivamente quelle riferite a:

a) ricoveri ospedalieri
b) interventi chirurgici e postumi certificati
c) patologie da immunodepressione che inibiscano la frequenza di ambienti promiscui e per le quali la famiglia abbia preventivamente informato la scuola, consentendo l'attivazione di percorsi alternativi (istruzione domiciliare, istruzione ospedaliera didattica digitale integrata)

IN VIA CONCLUSIVA

Visto il regolamento sulla valutazione, gli artt. 2 e 3 dell'O.M. n. 42 del 06/05/2011, il C.d.C., analizzati gli elementi di valutazione emersi sugli aspetti che concorrono alla formazione di un giudizio complessivo sulla preparazione dello studente, delibera l'ammissione o la non ammissione, motivandola in forma scritta.